

Edizione di mercoledì 10 ottobre 2018

IVA

Cessione del fabbricato strumentale in costruzione: regole Iva
di **Sandro Cerato**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione societaria: responsabilità solidale per le partecipanti
di **Massimiliano Tasini**

CONTROLLO

Il controllo interno della qualità del revisore legale – II° parte
di **Francesco Rizzi**

CONTENZIOSO

Ammissibile il ricorso senza allegazione dell'atto impugnato
di **Angelo Ginex**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

AIRE
di **EVOLUTION**

IVA

Cessione del fabbricato strumentale in costruzione: regole Iva

di **Sandro Cerato**

La **cessione di fabbricato strumentale in corso di costruzione** da parte di un soggetto Iva non rientra nell'ambito applicativo di cui all'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), a prescindere dal soggetto acquirente, con conseguente **applicazione dell'Iva** e delle altre **imposte indirette in misura fissa** (registro, ipotecarie e catastali).

È quanto si rinviene dalla lettura dello **Studio del Notariato n. 181-2017/T** che prende le mosse dall'orientamento espresso da alcune sentenze della **Cassazione (n. 22757/2016 e n. 22138/2017)** in cui si è affermato che la **cessione di un fabbricato strumentale in corso di costruzione** da parte di un soggetto Iva a favore di un **privato consumatore** deve scontare, oltre all'Iva, anche le **imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4%** (oltre all'imposta di registro in misura fissa) in quanto non si tratterebbe di un immobile ancora nel circuito produttivo essendo l'**acquirente un privato**.

In relazione a tale questione, è intervenuto il Notariato con lo **Studio n. 181-2017/T** (diffuso solo di recente) in cui si critica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte evidenziando che l'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#) non disciplina la **fattispecie della cessione dell'immobile in corso di costruzione**, ma si limita ad inquadrare il regime Iva delle **cessioni di immobili strumentali successivamente all'ultimazione della costruzione**.

Più nel dettaglio, secondo tale disposizione, le **cessioni di immobili strumentali** poste in essere da soggetti Iva scontano i seguenti **regimi Iva**:

- **imponibili**, se la **cessione** è effettuata dall'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile **entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori**;
- **esenti**, fatta salva l'**opzione** per l'**imponibilità**, se la **cessione** è posta in essere dall'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori, ovvero se la cessione è posta in essere da altra impresa (diversa da quella di costruzione o ristrutturazione). In presenza di Iva applicata per **opzione**, con cessionario soggetto Iva, **l'imposta è applicata con il sistema dell'inversione contabile** ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-bis\), D.P.R. 633/1972](#).

In ogni caso, e quindi a prescindere dal regime Iva applicato (imponibile o esente), sulle **cessioni di immobili strumentali** rientranti nell'ambito dell'[articolo 10, n. 8-ter](#) sono applicate le **imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 4%**.

Come detto, le disposizioni illustrate si preoccupano di disciplinare il trattamento Iva delle cessioni di immobili successivamente all'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione, ma nulla dicono in merito all'eventuale trasferimento dell'immobile strumentale **in corso di costruzione**.

Sul punto, con la [circolare 12/E/2007](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **l'immobile deve considerarsi ultimato quando risulta idoneo ad espletare le sue funzioni** (e quindi con la data in cui il direttore dei lavori deposita il certificato di fine lavori), con la conseguenza che la cessione del bene intervenuta prima di tale momento deve considerarsi soggetta alle **regole ordinarie**.

In aderenza a tale indicazione, il Notariato ritiene quindi che la **cessione del fabbricato strumentale in corso di costruzione debba essere assoggettata ad Iva nei modi ordinari** e, in virtù del principio di alternatività Iva-registro, alle altre **imposte indirette in misura fissa**.

Tale conclusione, secondo il Notariato, **non può cambiare in relazione al soggetto acquirente il fabbricato (privato o soggetto Iva)**, poiché la **norma** deve considerarsi **di carattere oggettivo** avendo riguardo alla circostanza che l'immobile oggetto di trasferimento sia ceduto successivamente al suo completamento o prima di tale momento. È **irrilevante** la **natura** del **soggetto** che **acquista** il fabbricato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione societaria: responsabilità solidale per le partecipanti

di **Massimiliano Tasini**

L'[articolo 15, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#) prevede una rilevante **responsabilità** per le società partecipanti all'operazione di **scissione societaria**.

Precisamente, la norma dispone che *“nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse **anteriamente** alla data dalla quale la scissione produce effetto”*.

Per una corretta ricostruzione del quadro di insieme va anche considerato quanto disposto dall'[articolo 173 Tuir](#), il cui [comma 13](#) stabilisce che *“I **controlli**, gli **accertamenti** e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della **società scissa** o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, **si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione**. Le altre **società beneficiarie** sono **responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito ...**”*.

Dunque con particolare riferimento alla **scissione parziale**, per i debiti della società scissa relativi ai periodi di imposta precedenti all'operazione, rispondono **solidalmente ed illimitatamente** tutte le **società partecipanti alla scissione**.

Si tratta di una disciplina significativamente **diversa** da quella relativa alle **obbligazioni civili**, che è invece contemplata dagli [articoli 2506 bis e 2506 quater, comma 3, cod. civ.](#), che invece prevedono **limiti precisi**.

Questi principi possono oramai dirsi consolidati, essendosi pronunciata in senso conforme la **Suprema Corte** con le pronunce **n. 13059 e 13061/2015, n. 24841/2016 e n. 9774/2017**.

Sulla materia va segnalata anche la sentenza **Cassazione, n. 2225/2016**, la quale, nel confermare la dicotomia tra **responsabilità civile** e **tributaria**, precisa che la **limitazione della responsabilità** alla **quota di patrimonio conferito** – criterio civilistico – può ben rilevare in sede di regresso, ma solo nei rapporti con la **società scissa** obbligata in solido: **nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sussiste solidarietà integrale**.

Una tale diversità di trattamento ha suscitato più di una perplessità, fino a che la questione non è confluita in un **giudizio di legittimità costituzionale** (sia sull'[articolo 173 Tuir](#) che sull'[articolo 15 D.Lgs. 472/1997](#)) per effetto di una ordinanza di rinvio della **CTP Pisa** del 2015.

La **Consulta**, con la **sentenza n. 90 del 26.04.2018**, l'ha però respinta, affermando che la **mancata limitazione** della **responsabilità solidale** può ritenersi giustificata dalla **specialità dei crediti tributari**, rispondendo ad un criterio di **adeguatezza** e **proporzionalità**; né può ritenersi che la conclusione raggiunta possa essere revocata in dubbio dalla considerazione che **limitata** è invece la **solidarietà** in caso di **scissione societaria** nel regime della **responsabilità amministrativa degli enti** di cui al **D.Lgs. 231/2007**, trattandosi di fattispecie diversa e non comparabile a quella in esame, in quanto derivante dalla **commissione di un reato**.

Alla luce di quanto sopra esposto, la **scelta** di addivenire ad una operazione di **scissione** deve essere adeguatamente **ponderata**, specialmente nelle ipotesi in cui l'operazione è prospettata in presenza di un **dissidio insanabile tra i soci**: circostanza, questa, che con ogni probabilità è idonea a "disinnescare" eventuali sospetti di abusività, spesso evocati dall'Amministrazione finanziaria, ma che poi rischia di diventare un vero e proprio *boomerang*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

Il controllo interno della qualità del revisore legale – II° parte

di **Francesco Rizzi**

Secondo il **principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1**, le **linee guida** in esso contenute devono essere applicate dal revisore legale in modo **proporzionato** alle proprie caratteristiche **organizzative** e **dimensionali**. In alcuni casi, tali regole potrebbero addirittura **non** trovare applicazione a causa dell'**assenza** della **casistica** di riferimento nella **struttura** organizzativa e lavorativa del revisore.

Ciascun **soggetto abilitato** dovrà pertanto implementare, secondo il suo **giudizio professionale**, un **proprio "sistema di controllo interno della qualità"**, **proporzionato** all'**ampiezza** (e quindi alla dimensione) e alla **complessità** della propria **struttura**.

Il principio internazionale chiarisce infatti che *"Il principio ISQC Italia 1 fa spesso **riferimento** all'esistenza di una **struttura articolata** del soggetto abilitato o alla presenza di un **team di revisione** più o meno **numeroso**. Ciò **apparentemente** rende il principio **parzialmente** applicabile a soggetti abilitati di **dimensioni minori**."*

*Tuttavia, coerentemente con i principi di revisione internazionali (ISA Italia), anche l'ISQC Italia 1 **richiede l'applicazione delle regole in esso contenute in modo proporzionato alle caratteristiche organizzative e dimensionali del soggetto abilitato.***

*Ciò comporta, in primo luogo, che alcune regole possono risultare **non** applicabili perché **non** sussiste la **fattispecie** alla quale si riferiscono.*

*In secondo luogo, ciò comporta che il soggetto abilitato eserciti **appropriatamente** il proprio **giudizio professionale** per implementare il sistema di controllo della qualità **proporzionato** alla propria dimensione, **motivando** e **documentando** adeguatamente le proprie scelte.*

*Pertanto, il soggetto abilitato di **dimensioni minori** è tenuto a perseguire, attraverso la **conformità** alle regole, i medesimi obiettivi posti dal principio ISQC Italia 1. Ciò che varia è la **declinazione** del principio generale in **direttive** e **procedure** che consentano la gestione delle singole circostanze secondo criteri di **efficienza**, **efficacia** e **non gravosità** del sistema di controllo della qualità".*

Di quanto precede si **sottolinea** ulteriormente che il revisore dovrà essere in grado di **"dimostrare"** l'**adeguatezza** del sistema di controllo interno che ha adottato e quindi essere in grado di **motivare** e **documentare** adeguatamente le proprie **scelte**.

Sempre secondo il suddetto principio, per revisore di **"minori dimensioni"** (che applica il

principio in modo **proporzionato** alla propria struttura) deve intendersi, a titolo **esemplificativo** e non esaustivo, quel revisore che generalmente possiede le seguenti **caratteristiche**:

- **clientela** costituita per la maggior parte da **imprese di minori dimensioni**;
- numero **limitato** di **incarichi**;
- numero **limitato** di **personale professionale**;
- utilizzo di risorse **esterne** per **integrare** risorse tecniche **limitate**.

Si segnala, inoltre, che in considerazione del fatto che anche i revisori di **minori dimensioni**, che svolgono incarichi di revisione legale in forma **individuale** o come componenti del **collegio sindacale**, devono **formalizzare**, sebbene in maniera **proporzionata** alle loro dimensioni, l'insieme delle **direttive** e delle procedure che compongono il "**sistema di controllo interno della qualità**", il CNDCEC ha predisposto un apposito *facsimile* di "**Manuale delle procedure di controllo della qualità per il sindaco-revisore**" (ma valido anche per il professionista revisore unico) che a tal fine potrebbe essere formalmente "**adottato**" dal revisore unico o dai componenti del collegio sindacale con incarico di revisione legale.

Detto *facsimile*, allegato al **capitolo 27** del documento "**Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni**", contiene un insieme di direttive e **procedure** del tutto "**adattabili**" alle diverse strutture organizzative del revisore e gli fornisce un valido **modello** di riferimento.

Secondo quanto dichiarato dai vertici del CNDCEC, il *facsimile* del "Manuale delle procedure di controllo della qualità" è stato anche **proposto** al MEF quale "**standard**" da seguire ai fini del **riconoscimento** della **validità** del "**sistema di controllo interno della qualità**".

Ad oggi, il MEF **non** si è ancora pronunciato ufficialmente in merito. Tuttavia detto *facsimile* rimane comunque un **valido** manuale di **procedure** per il predetto "sistema di controllo interno della qualità".

Va infine considerato che ai sensi dell'[articolo 20, comma 13, D.Lgs. 39/2010](#):

- **tutti** i revisori legali sono soggetti al controllo "**esterno**" (ovvero operato da un soggetto "**terzo**" a ciò autorizzato) della "**qualità dell'incarico**" di revisione (ovvero l'incarico svolto sarà valutato alla luce della sua **conformità** ai **principi di revisione**, ai principi di **indipendenza**, della **quantità** e **qualità** delle **risorse** impiegate, dei **corrispettivi** pattuiti);
- **solamente** le **società di revisione legale** sono anche soggette al controllo "**esterno**" del proprio "**sistema di controllo interno della qualità**".

Tuttavia, nonostante la **grammatica** della succitata norma preveda **solamente** per le **società di revisione legale** lo svolgimento del **controllo** del "sistema di controllo interno della qualità", deve pur sempre considerarsi che, ai sensi dell'[articolo 11 D.Lgs. 39/2010](#), viene imposto a **tutti** i revisori di svolgere la revisione legale in **conformità** ai **principi di revisione**

internazionali ISA Italia (e quindi anche all'**ISA Italia n. 220**) e al **principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1**; ed in base a detti principi **ciascun** revisore legale, sebbene con l'adozione dei sopra descritti criteri di proporzionalità e adattabilità, **deve** istituire un proprio **“sistema di controllo interno della qualità”**.

A **parere** di chi scrive (ma questa sembra essere anche l'opinione emergente dal succitato documento di prassi del **CNDCEC**), i soggetti abilitati che **non** sono società di revisione potrebbero **comunque** essere destinatari di un controllo **“esterno”** del proprio **“sistema di controllo interno della qualità”**, in quanto tale **verifica** si porrebbe **in ogni caso** come **legittima** e **necessaria**, in virtù del **generale** obbligo per il soggetto **“controllore”** di verificare la **conformità** del lavoro svolto dal revisore con la generalità dei **principi di revisione**.

Il **letteralismo** interpretativo del suddetto **comma 13 dell'articolo 20** **non** pare quindi **sufficiente** a rendere il revisore **immune** da un eventuale controllo **“esterno”** anche del proprio **“sistema di controllo interno della qualità”**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Ammissibile il ricorso senza allegazione dell'atto impugnato

di Angelo Ginex

In tema di contenzioso tributario, **l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato possono essere prodotti anche successivamente al deposito del ricorso** presso la segreteria della Commissione tributaria territorialmente competente, ovvero su impulso del giudice tributario, giacché la sanzione processuale della inammissibilità stabilita dall'[articolo 22 D.Lgs. 546/1992](#) concerne il mancato deposito dei soli atti e documenti previsti dal primo comma dell'articolo citato, e non di quelli contemplati dal quarto comma. È questo il principio di diritto ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 13817 del 31.05.2018**.

La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento, che non veniva depositato, in sede di costituzione in giudizio, unitamente al ricorso introduttivo da parte del contribuente.

Sulla base della rilevata incompleta produzione dell'atto impositivo impugnato, **i giudici di prime cure rigettavano il ricorso introduttivo dichiarandolo inammissibile**.

Tale reiezione era, poi, confermata anche dai giudici del gravame, benché nello stesso grado di giudizio fosse stata prodotta una copia dell'atto, in ossequio alla facoltà concessa dall'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Al doppio provvedimento di rigetto seguiva, dunque, **ricorso per cassazione**, in relazione all'[articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.](#), per **erronea applicazione** degli [articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/1992](#), sull'assunto che i giudici di merito avrebbero dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per non aver il contribuente prodotto, assieme al ricorso, l'atto impositivo impugnato.

I Supremi giudici, dichiarando **fondato il ricorso per cassazione**, presentato dal contribuente hanno nuovamente vagliato il caso della omessa allegazione dell'atto impugnato e delle conseguenze da essa scaturenti.

In particolare, essi hanno sottolineato come la sanzione della **inammissibilità** prevista dall'ordinamento, **ex articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992**, sia correlata alla **sola ipotesi del mancato deposito**, in sede di costituzione in giudizio, dell'**originale del ricorso notificato** ai sensi dell'[articolo 137 c.p.c.](#) o di copia dello stesso, qualora esso sia stato consegnato o spedito a mezzo postale, con ricevuta di deposito o di spedizione per raccomandata.

Per quanto attiene, invece, agli atti impugnati e ai documenti prodotti, l'[articolo 22, comma 4](#),

[D.Lgs. 546/1992](#) prevede testualmente: “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.

Sicché è agevole constatare che **la sanzione della inammissibilità non è prevista per la mancata allegazione dei documenti e degli atti di cui all'[articolo 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#)**.

Da ciò si deduce che **l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e i documenti allegati possono essere prodotti anche posteriormente alla costituzione in giudizio**, o su impulso del giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri istruttori previsti dall'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#), laddove sorgano delle contestazioni su di essi, **ex [articolo 22, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#)** (cfr. **Cass., sentenza n. 20558/2015**).

Secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, dunque, i giudici del gravame si sarebbero discostati dal principio di diritto affermato dalla Supremo Consesso non ritenendo la disciplina dell'atto impugnato non uniformata a quella prevista per i nuovi documenti, che possono pacificamente essere prodotti in grado d'appello, ai sensi dell'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) (cfr. *ex multis*, **Cass., ordinanza n. 22776/2015**; **Cass., sentenza n. 20109/2012**).

Da ultimo, i giudici di Piazza Cavour hanno escluso l'intervento di una declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo laddove siano stati indicati gli estremi essenziali all'individuazione della *causa petendi* e del *petitum* sostanziale, dacché la sanzione della **inammissibilità** comminata dall'[articolo 18 D.Lgs. 546/1992](#) non può che soccorrere **soltanto ove il riferimento all'atto impugnato manchi del tutto nel ricorso**, ovvero ove i dati indicati dal ricorrente non consentano di identificarlo in maniera assolutamente certa.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

AIRE

di **EVOLUTION**



L'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE) rappresenta l'elenco dei cittadini italiani che sono residenti all'estero, secondo quanto disposto dalla L. 470/1988; tale elenco è detenuto presso i Comuni e il Ministero dell'interno.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina prevista per l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero.

L'iscrizione presso l'Aire è **obbligatoria** per tutti coloro che si sono trasferiti in uno Stato diverso dall'Italia per un periodo superiore a 12 mesi, dal quale ne conseguono una serie di diritti e doveri per il cittadino italiano, L'iscrizione assume rilevanza anche ai fini fiscali in quanto è uno dei criteri individuati dal Tuir al fine di determinare lo Stato di residenza e, quindi, il luogo in cui sono dovute le imposte.

La **richiesta di iscrizione deve essere presentata dal cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all'estero per un periodo superiore almeno a 12 mesi**. Devono iscriversi all'Anagrafe non solo i cittadini italiani nati in Italia, ma anche coloro che rivestono tale *status*, ma sono nati all'estero o hanno acquisito la cittadinanza italiana in un periodo successivo.

L'iscrizione non è dovuta, ai sensi del [comma 9, articolo 1 della L. 470/1988](#), nelle seguenti ipotesi:

- quando il cittadino si reca all'estero per lavori stagionali;
- i dipendenti dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi i quali siano stati notificati alle autorità locali.

L'iscrizione all'AIRE deve avvenire su **iniziativa del cittadino italiano** presentando apposita **richiesta all'Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal**

trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza.

Al modulo di richiesta devono essere allegati:

- i documenti attestanti l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. permesso di soggiorno);
- il documento d'identità del richiedente, qualora non provveda personalmente alla presentazione della domanda.

La richiesta di iscrizione deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti dagli Uffici consolari e reperibili nei siti *web*.

È necessario precisare che l'iscrizione all'AIRE esplica i suoi effetti anche sulla residenza fiscale del cittadino italiano trasferitosi all'estero, ai sensi dell'[articolo 2 del Tuir](#).

Come già definito, **l'iscrizione all'AIRE è uno dei criteri utilizzabili per determinare se il cittadino italiano sia un soggetto residente**, in quanto come si è avuto modo di vedere l'iscrizione al registro comporta la cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente. Inoltre, per non essere considerato residente, il soggetto deve soddisfare anche gli altri due requisiti del citato articolo 2 e, quindi, non deve risultare residente o domiciliato, secondo la definizione civilistica di cui all'articolo 43 cod. civ., nel territorio dello Stato. Tali requisiti devono sussistere **per la maggior parte del periodo di imposta**, cioè per almeno 183 giorni in un anno (o 184 se l'anno è bisestile).

In ogni caso, va precisato che nell'ipotesi in cui il cittadino risulti iscritto in un Paese a fiscalità ordinaria (cioè in uno Stato non ricompreso nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999), la dimostrazione della residenza fiscale in Italia spetterà agli organi verificatori dell'Amministrazione finanziaria.

I **Comuni**, ai sensi del [comma 16, articolo 83 del D.L. 112/2008](#) (come modificato dal D.L. 193/2016), devono comunicare **entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all'AIRE all'Agenzia delle Entrate la cessazione della residenza in Italia**. Gli Uffici, nell'arco del triennio successivo, verificano che il trasferimento sia reale e non fittizio. Inoltre, i Comuni dovranno inviare specifiche informazioni, cosicché l'Amministrazione finanziaria possa formare specifiche liste di controllo finalizzate a:

- far emergere attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati;
- valutare preventivamente i requisiti per l'iscrizione all'AIRE.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik